



R.G. n. 16777/2016

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE

in persona della giudice onoraria

dr.ssa Daniela Mingozzi ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 35 comma 10 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e ex art. 19 Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n.150

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, Id. [REDACTED], emesso in data 16 settembre 2016 e notificato il 5 ottobre 2016.

**

Con ricorso depositato il 3 novembre 2016, [REDACTED] nato a Kozova in Ucraina il [REDACTED] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo che venga accertato e riconosciuto il suo diritto

di asilo e protezione internazionale ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della Costituzione e del D.Lgs 251/2007 oppure, in subordine, la protezione sussidiaria e, in via di ulteriore subordine, la protezione umanitaria.

Il Pubblico Ministero in sede, non ha comunicato motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 11.4.2017, dopo aver sentito personalmente il ricorrente con l'assistenza del



difensore, è stata riservata la decisione.

Parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.

Nel termine concesso all'udienza, ha depositato altresì dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi dell'annualità successiva a quella di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

* *

Va preliminarmente osservato che la domanda di accertamento e riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione, è inammissibile. Secondo consolidata giurisprudenza di Cassazione, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della normativa di cui al D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui all'art. 5, comma 6, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui art. 10, terzo comma, Cost. (così Cass. 11754/2016; Cass. 22111/2014; Cass. 10686/2012).

Quanto alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, le stesse sono infondate per le ragioni di seguito espresse.

Il ricorrente -un cittadino ucraino, attualmente trentanovenne, proveniente dalla regione di Ternopil- avanti la Commissione territoriale, dopo aver premesso di aver smarrito il passaporto mentre viaggiava e di vivere attualmente con la moglie, un figlio di 3 anni e la suocera a Ferrara, ha dichiarato di aver lasciato l'Ucraina sia perché la situazione nel Paese era molto difficile sia perché temeva di essere mobilitato e inviato a combattere in zona di guerra.

Ha aggiunto che, mentre era già in Italia assieme alla famiglia, a casa sua era arrivata una cartolina di precetto da parte dell'autorità militare.

Pur avendo svolto in precedenza il servizio militare, rifiuta di partecipare al conflitto in corso nel Donbass non volendo uccidere ed avendo, inoltre, parenti nella suddetta zona.

La Commissione, sul presupposto che il richiamo alla leva non può configurarsi come attività persecutoria bensì come legittima attività dello Stato, ha rigettato la domanda non ritenendo sussistere né un fondato timore di persecuzione né un rischio effettivo di danno



grave né, infine, le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria.

In udienza, il ricorrente ha integrato le proprie dichiarazioni aggiungendo di aver prestato servizio militare come guardia di confine.

Ha mostrato il proprio libretto dal quale risulta che è stato addestrato come tiratore e congedato con la qualifica di istruttore di unità cinofile.

Ha riferito che dopo lo scoppio del conflitto la vita era diventata ancor più difficile di prima. La gente era impaurita, i ragazzi venivano riportati a casa morti dal fronte, l'inflazione era aumentata.

Nel 2014 erano iniziati i disordini anche a Ternopil e la Questura ed altri edifici pubblici erano stati distrutti.

In seguito, egli era stato chiamato dalle autorità militari per sottoporsi ad un controllo medico, all'esito del quale gli era stato detto di tenersi pronto per la chiamata alle armi.

Tuttavia, svolgendo privatamente dei controlli medici aveva scoperto di esser affetto da pancreatite cronica.

A gennaio 2015, era stato richiamato nuovamente per sottoporsi ad un ulteriore controllo medico da parte dalle autorità militari, che avevano anche tentato di notificargli una cartolina precetto sul luogo di lavoro.

A marzo 2015, aveva lasciato l'Ucraina, unitamente alla moglie, con un visto turistico.

Dopo che già era in Italia, la madre l'aveva chiamato per dirgli che avevano tentato di notificargli la cartolina precetto.

Per il caso di rimpatrio non sa esattamente che cosa potrebbe accadergli.

La situazione del Paese è caotica e pericolosa anche per i civili ed egli non vuole essere coinvolto nel conflitto ed uccidere.

In Italia ogni tanto lavora, ha fatto volontariato con la Caritas e si occupa del figlio che è piccolo e spesso si ammala.

Su tali basi, il giudizio della Commissione appare pienamente condivisibile per quanto attiene all'assenza di presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Al momento della presente decisione, non si ritiene effettivo il rischio che il ricorrente, in caso di rimpatrio, sia inviato contro la propria volontà in Donbass e costretto a compiere



crimini di guerra né, d'altro canto, pare effettivo il rischio che egli sia sottoposto a sanzioni sproporzionate o discriminatorie per renitenza alla leva.

Il presidente Poroshenko già ad ottobre 2016 ha disposto il rientro dei militari della sesta ondata di mobilitazione, istituita il 19.6.2015, lasciando al fronte da tale momento soltanto soldati volontari.

Si vedano in proposito:

-<http://uatoday.tv/society/president-signs-demobilization-bill-for-conscripts-of-6th-wave-753983.html>;

-<http://uatoday.tv/society/president-signs-demobilization-bill-for-conscripts-of-6th-wave-753983.html>;

-<http://www.ukrinform.net/rubric-defense/2090359-poroshenko-signs-decree-on-demobilization-of-servicemen-of-sixth-wave.html>;

-<http://stalkerzone.org/news-ukraine-poroshenko-signed-decree-6-th-wave-demobilization/>;

-<http://www.unian.info/society/1540546-poroshenko-signs-decree-on-demobilization-of-sixth-wave-of-ukraine-troops.html>;

-<http://ukropnews24.com/poroshenko-signed-a-decree-on-demobilization/>

Ad oggi non è prevista una settima ondata di mobilitazione, essendovi un numero sufficiente di volontari

(<http://uatoday.tv/news/no-plans-for-next-wave-of-mobilization-ukraine-military-rep-says-754493.html>).

Si confrontino anche:

-UK Home Office: Country Policy and Information Note *Ukraine: Military service, Version 4.0*, April 2017 in http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1492161371_ukraine-military-service-cpin-v4.pdf;



-UK Home Office: Country Information and Guidance – *Ukraine: Military service, Version 3.0*, November 2016;

-Immigration and Refugee Board of Canada. *Ukraine: Military service, including information on military service notices, who issues them, their contents, and physical characteristics; whether notices have a warning regarding refusal or evasion of military service; information on penalties for refusing or evading military service (2014- May 2015) [UKR105186.E]*, dated 1 June 2015.

Anche per chi abbia effettivamente ricevuto la cd. call up paper, si esclude il rischio di subire sanzioni sproporzionate o discriminatorie in conseguenza del solo rifiuto di prestare servizio militare perché, nonostante la previsione legale, nella pratica non vengono irrogate sanzioni penali ma tutt'al più sanzioni amministrative.

Si confronti sul punto anche quanto osservato nella puntuale sentenza del 7 marzo 2017 dell'Upper Tribunal nel caso [2017] UKUT 79 - VB and Another (draft evaders and prison conditions (CG)) nella quale, fra l'altro, si legge:

“At the current time it is not reasonably likely that a draft-evader avoiding conscription or mobilisation in Ukraine would face criminal or administrative proceedings for that act, although if a draft-evader did face prosecution proceedings the Criminal Code of Ukraine does provide, in Articles 335, 336 and 409, for a prison sentence for such an offence. It would be a matter for any Tribunal to consider, in the light of developing evidence, whether there were aggravating matters which might lead to imposition of an immediate custodial sentence, rather than a suspended sentence or the matter proceeding as an administrative offence and a fine being sought by a prosecutor”.

Nel caso di specie non vi sono i presupposti neanche per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) D.Lgs 251/2007, non emergendo alcun rischio effettivo di danno grave in capo al ricorrente.

Non si reputano sussistere neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs 251/2007.



Per il riconoscimento della detta protezione va presa in esame la zona di provenienza del richiedente -cioè la regione di Ternopil- in quanto è ragionevole ritenere che, in caso di rimpatrio, egli troverebbe qui nuovamente collocazione.

Ad eccezione di sporadici disordini ed episodi di violenza, l'oblast di Ternopil -che, peraltro, dista circa 1000 km dalla zona ATO- è sempre rimasto indenne dal conflitto e sotto lo stretto controllo del governo nazionale ucraino.

Si confrontino:

-<http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/360176>

-http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_EN.pdf

-<http://ucdp.uu.se/#country/369>

-Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), *The impact of the crisis in Ukraine on its western regions*, 30 March 2015, in <http://www.refworld.org/docid/598c505a4.html>

Si ritiene, invece, che vada riconosciuta al ricorrente la protezione umanitaria.

La peculiare situazione familiare del ricorrente che vede riunita in Italia la propria famiglia - composta dalla moglie e da un figlio in tenera età- tratteggia una condizione di particolare vulnerabilità per lo stesso, nell'ottica della salvaguardia dell'unità familiare e nella prospettiva di tutelare l'interesse superiore del minore a crescere e ad essere accudito da entrambi i genitori.

Avendo il presente procedimento pesanti riflessi su un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore e deve essere tutelata la situazione di fatto venutasi a creare.

Sotto questo profilo, si ritengono sussistere seri motivi di carattere umanitario idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno a norma dell'art. 5 comma 6 T.U. Imm.

Spese di lite compensate in ragione della natura del procedimento.

PQM

La giudice onoraria,



accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di ██████████, nato in Ucraina il ██████████, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma sesto, D.Lgs 286/1998.

Compensa le spese del giudizio.

Bologna, 3 dicembre 2017.

La giudice onoraria

Daniela Mingozi

